



COMUNE DI SOMMACAMPAGNA

Provincia di Verona
SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Ordinanza n. 23 del 02.05.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- secondo quanto risulta dal "Piano di sorveglianza entomologica e misure di lotta ai vettori" della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria - U.O. Prevenzione e Sanità Pubblica della Regione Veneto, in Italia, a partire dal 2007 e nel Veneto dal 2008, si è assistito all'aumento delle segnalazioni di casi sia importati che autoctoni di alcune arbovirosi tra le quali Dengue e Febbre Chikungunya, delle quali la zanzara tigre costituisce il vettore degli agenti eziologici virali, nonché di Malattia da virus West-Nile, del cui agente eziologico è vettore la zanzara comune (*Culex pipiens*);
- a causa dell'espansione dell'epidemia da Zika virus nel continente americano, il Ministero della Salute ha emanato una circolare inerente informazioni per i viaggiatori da e verso paesi nei quali sono corso epidemie;
- è consistente la diffusione della zanzara *Aedes albopictus* (zanzara tigre) sul territorio comunale, favorita dalle mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità particolarmente nei mesi da aprile ad ottobre;
- con D.G.R. Veneto n. 207 del 18.02.2020 è stato recepito il "Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025";
- con D.G.R. n. 174/2019 è stato approvato il documento che fornisce alle Aziende ULSS le indicazioni per la stesura del "Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori" e ai Comuni le "Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare" (Allegato B) per la redazione del capitolato d'appalto e la proposta di disciplinare tecnico per il controllo delle zanzare in ambito urbano;
- con successive D.G.R. n. 12 del 12/01/2021 e n. 100 del 07/02/2022 il suddetto documento è stato, in seguito, aggiornato;
- con D.G.R. n. 389 del 07.04.2023 si approvano le "Linee operative per la sorveglianza ed il controllo delle Arbovirosi nella Regione Veneto anno 2023" ed il "Piano regionale per il controllo delle zanzare nelle aree urbane nella Regione Veneto (PRVZ) – anno 2023"

RILEVATO che la riproduzione delle zanzare avviene per deposizione delle uova negli specchi di acqua, inclusi i contenitori di piccole dimensioni;

DATO ATTO che l'Amministrazione Comunale provvede all'esecuzione programmata degli opportuni trattamenti antilarvali contro le zanzare in aree pubbliche, mediante inserimento di apposito prodotto nelle caditoie stradali e nelle superfici pubbliche, con il seguente calendario: **4 - 5 maggio – 25 - 26 maggio – 15 - 16 giugno – 6 - 7 luglio – 27- 28 luglio – 23 – 24 agosto – 21 - 22 settembre 2023**; ma che è indispensabile che la disinfestazione sia adeguatamente attuata anche nelle aree private e che nelle stesse siano posti in atto i dovuti accorgimenti per evitare la proliferazione di detti insetti;

CONSIDERATO inoltre che saranno effettuati specifici interventi adulticidi in determinati giorni e luoghi, in concomitanza di eventi con importante afflusso di persone;

VERIFICATA la necessità di fornire alla popolazione le necessarie istruzioni sulle modalità atte a prevenire o limitare la proliferazione delle popolazioni di zanzara;

RITENUTO di dover intervenire con apposito provvedimento affinché siano adottate tutte le misure necessarie a contenere la diffusione delle popolazioni di zanzara, a tutela della salute pubblica e dei disagi alla cittadinanza;

RILEVATO che per le restanti parti il documento recante “Piano aziendale di attività annuale per il controllo dei vettori” e “Linee generali per gli interventi di disinfestazione ordinaria contro le zanzare”, di cui all’Allegato “B” della D.G.R. n. 174 del 22/02/2019 e successive modifiche intervenute, resta valido anche per il triennio 2023-2025;

VISTO il “Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020- 2025”;

VISTA la sopraccitata Delibera di Giunta Regionale n. 389 del 07.04.2023;

VISTI gli articoli 7 bis, 50 e 54 del d. lgs. 18/08/2000 n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale.

VISTA Visto la disposizione sindacale n. 14 del 29.12.2022, con la quale vengono attribuite all’ing. Luca Lonardi le mansioni di cui all’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

a tutti i cittadini e agli amministratori condominiali, nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 ottobre 2023 di:

- **evitare l’abbandono** definitivo o temporaneo negli spazi aperti pubblici e privati, compresi i terrazzi, di **contenitori** di qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi **acqua piovana**;
- procedere, ove si tratti di **contenitori non abbandonati** bensì sotto il controllo di chi ne ha la proprietà o l’uso effettivo, allo svuotamento dell’eventuale acqua in essi contenuta e alla loro sistemazione in modo da evitare accumuli idrici a seguito di pioggia; diversamente, procedere alla loro **chiusura mediante rete zanzariera** o copertorio a tenuta o allo svuotamento giornaliero, con divieto di immissione dell’acqua nei tombini;
- trattare l’acqua presente nei tombini di raccolta delle acque meteoriche, presenti negli spazi di proprietà privata, ricorrendo a **prodotti di sicura efficacia larvicida** da parte degli stessi proprietari, o avvalendosi di imprese di disinfestazione, e conservando la documentazione di acquisto dei prodotti usati o l’attestazione dell’avvenuto trattamento rilasciata dalle imprese; la periodicità dei trattamenti è congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni rese disponibili e comunicate alla cittadinanza con adeguati interventi informativi; indipendentemente dalla periodicità;
- **pulire i tombini di raccolta delle acque piovane** prima dell’avvio di ogni ciclo di trattamento larvicida;
- **introdurre nei piccoli contenitori d’acqua** che non possono essere rimossi, quali i vasi portafiori dei cimiteri, **filamenti di rame** in ragione di almeno 20 grammi per litro d’acqua o sabbia fino al completo riempimento nel caso di contenitori di fiori finti;
- introdurre nelle fontane e nei laghetti ornamentali **pesci larvivori**, tipo pesci rossi;
- provvedere al **taglio periodico dell’erba** e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare microfocolai;
- tenere sgombri i cortili e le aree aperte da erbacce, sterpi e rifiuti di ogni genere, ed eventualmente recintarli in modo da impedire lo scarico di immondizie e di altri rifiuti, provvedendo al regolare sfalcio dell’erba e **sistemandoli inoltre in modo da evitare il ristagno delle acque** meteoriche o di qualsiasi altra provenienza.

ORDINA ALTRESI’

nello stesso periodo:

a tutti i condomini e ai proprietari/gestori di edifici di:

- ✓ trattare in forma preventiva e periodica le caditoie ed i tombini presenti in giardini, cortili e nelle aree esterne di pertinenza degli edifici con prodotto disinfestante larvicida in compressa dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino al 31 ottobre 2023. La periodicità dei trattamenti deve essere congruente alla tipologia del prodotto usato, secondo le indicazioni riportate in etichetta; il trattamento deve essere ripetuto dopo ogni pioggia di forte intensità;

- ✓ provvedere al taglio periodico dell'erba e al contenimento della vegetazione nelle aree verdi per evitare che possano occultare micro-focolai;
- ✓ evitare l'accumulo di rifiuti di ogni genere in quanto possono dare luogo alla formazione di focolai larvali, evitare il ristagno delle acque meteoriche o di qualsiasi altra provenienza e tenere sgombri i cortili e le aree esterne da erbacce, sterpi che ne possano celare la presenza;

ai proprietari o detentori, ovvero a coloro che hanno la responsabilità o l'effettiva disponibilità di scarpate ferroviarie, scarpate e cigli stradali, corsi d'acqua, aree incolte e aree dismesse di:

- ✓ mantenere le aree libere da sterpaglie, rifiuti o altri materiali che possano celare il formarsi di raccolte d'acqua;
- ✓ ai Consorzi, alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque detenga animali per allevamento, di:
 - ✓ curare il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici allo scopo di evitare raccolte, anche temporanee, di acqua stagnante,
 - ✓ procedere autonomamente, nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2023, ad eseguire disinfestazioni periodiche dei focolai larvali;

ai responsabili dei cantieri di:

- ✓ eliminare le raccolte idriche temporanee e tutti i ristagni d'acqua occasionali;
- ✓ mantenere le aree libere da rifiuti o altri materiali che possano favorire il formarsi di raccolte d'acqua stagnante;
- ✓ procedere alla disinfestazione larvicida periodica, nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2023, delle aree interessate dall'attività di cantiere, qualora siano presenti caditoie, pozzetti o accumuli d'acqua di qualsiasi natura;

a coloro che detengono, anche temporaneamente, pneumatici o assimilabili di:

- ✓ conservare gli pneumatici in aree rigorosamente coperte o, in alternativa, disporli a piramide, dopo averli svuotati da eventuale acqua, ricoprendoli con telo impermeabile fisso e teso, assicurandosi che non formi pieghe o cavità dove possa raccogliersi acqua piovana;
- ✓ eliminare o stoccare in luoghi chiusi gli pneumatici fuori uso e non più utilizzabili, dopo averli svuotati da ogni contenuto di acqua;
- ✓ provvedere alla disinfestazione larvicida e/o adulticida, con cadenza quindicinale, nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2023, degli pneumatici privi di copertura;

a coloro che conducono impianti di gestione rifiuti e attività quali la rottamazione, la demolizione auto, giardini botanici, vivai e ai conduttori di orti urbani di:

- ✓ procedere ad una periodica disinfestazione larvicida, da effettuare nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2023, delle aree interessate da dette attività;
- ✓ coprire ermeticamente tutti i contenitori per la raccolta dell'acqua (bidoni, annaffiatori, secchi bacinelle ecc.);
- ✓ avere cura nell'evitare la formazione di tutti i ristagni d'acqua occasionali, comprese le pieghe di eventuali teloni di copertura, e provvedere alla loro eliminazione nel caso essi comunque abbiano a formarsi;

all'interno dei cimiteri di:

- ✓ trattare con prodotto larvicida i depositi d'acqua;
- ✓ eliminare le raccolte d'acqua nei sottovasi;
- ✓ tutti i contenitori utilizzati saltuariamente (es. piccoli innaffiatori o simili) dovranno essere sistemati in modo da evitare la formazione di raccolte d'acqua in caso di pioggia;

I soggetti pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi di disinfestazione periodica sopra richiamati, possono attuare nel periodo 1 maggio - 31 ottobre 2023, oltre ai prescritti interventi larvicidi dei tombini presenti nelle rispettive aree aperte pertinentziali, interventi adulticidi avvalendosi di imprese specializzate, allorché nelle aree di rispettiva pertinenza si riscontrano una diffusa presenza di insetti adulti.

Precauzioni da adottare:

Per gli interventi antilarvali è opportuno seguire scrupolosamente quanto riportato nell'etichetta del prodotto.

Applicare il larvicida impiegando guanti e avendo l'accortezza di usarlo solamente in focolai inamovibili (caditoie/tombini), nel caso in cui si debba trattare dell'acqua presente in focolai per i quali non è possibile coprire e/o rimuovere si consiglia l'impiego di formulati biologici a base di *Bacillus thuringiensis var. israelensis* o formulati a base di derivati silicici (*fil monomolecori*).

In generale, nell'impiego di prodotti larvicidi non sono necessarie alcune precauzioni in merito alla protezione di orti, animali domestici nonché la chiusura di finestre e porte.

AVVERTE CHE

la presente Ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all' Albo Pretorio e ne sarà data ampia diffusione alla cittadinanza mediante il sito internet comunale e con affissione negli appositi spazi.

Per l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le eventuali sanzioni penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, in caso di più grave illecito, si procederà da parte degli organi di vigilanza con l'applicazione delle sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

DISPONE

che all'esecuzione, alla vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza ed all'accertamento ed all'erogazione delle sanzioni provvedano per quanto di competenza il Corpo di Polizia Locale, il Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 9, nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

che la presente ordinanza abbia efficacia temporale nel periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 ottobre 2023;

che la presente ordinanza venga resa nota a tutti i cittadini e agli Enti interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio ed inserzione nel sito internet del Comune al fine di garantirne la divulgazione;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione;

DISPONE ALTRESI'

che in presenza di casi sospetti od accertati di Arbovirosi o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Comune provvederà ad effettuare/far effettuare trattamenti adulticidi, larvicidi, e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo se del caso con separate ed ulteriori ordinanze contingibili ed urgenti.

Copia del presente atto può essere richiesta presso l'Ufficio Ecologia ed Ambiente comunale sito in Piazza della Repubblica 1 37066 Sommacampagna (VR).

Il Responsabile Servizio Ecologia
Ing. Luca Lonardi
(f.to digitalmente ai sensi di legge)